

9

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

Descrizione

Con la pubblicazione di matrimonio si accerta che i richiedenti (c.d. “nubendi”) siano in possesso di tutti i requisiti e le condizioni voluti dalla legge per contrarre matrimonio e di portare a conoscenza di tutti l'intenzione delle due persone di sposarsi affinché chiunque sia a conoscenza della presenza d'impedimenti al matrimonio possa fare le previste opposizioni. Le condizioni necessarie per poter contrarre matrimonio sono previste dettagliatamente nel Codice Civile (artt. 84 – 89): l'età, l'assenza di interdizione per infermità di mente, la libertà di stato, la mancanza di rapporti di parentela/affinità tra i nubendi, il delitto di omicidio (anche solo tentato) verso il coniuge dell'altra persona e il c.d. “divieto temporaneo di nuove nozze”.

Per poter contrarre matrimonio con rito concordatario (cattolico) gli interessati devono compiere la pubblicazione presso l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza allegando la richiesta del parroco competente alla celebrazione. Coloro che intendono contrarre matrimonio con il rito di uno dei culti acattolici riconosciuti dallo Stato (c.d. “culti ammessi”) devono compiere la pubblicazione presso l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza che verifica, di volta in volta, il decreto ministeriale di nomina del ministro del culto celebrante. Gli sposi che intendono contrarre matrimonio con il rito di uno dei culti con cui lo Stato ha stipulato con legge apposite intese (Tavola Valdese, Unione delle Chiese Avventiste del 7° Giorno, Assemblee di Dio in Italia, Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, Chiesa Evangelica Luterana, Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, Chiesa Apostolica in Italia, Unione Induista Italiana, Unione Comunità Ebraiche Italiane, Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e Unione Buddhista Italiana) devono compiere la pubblicazione presso l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza secondo le modalità previste dalle diverse intese, con riferimento alla disciplina prevista per quanto concerne il momento della lettura degli artt. 143, 144 e 147 c.c. e la verifica del provvedimento ministeriale di nomina del ministro di culto celebrante.

La pubblicazione di matrimonio consiste in un avviso da affiggere on line sul sito internet istituzionale del Comune, in una apposita sezione e contiene i dati dei nubendi ed il luogo di celebrazione. Ha una durata pari ad almeno 8 giorni interi e consecutivi, sulla base di quanto stabilito dall'art. 155 del Codice Civile. Trascorsi i 3 giorni successivi alla pubblicazione, senza che sia stata fatta opposizione al matrimonio, l'Ufficiale di Stato Civile richiesto può procedere alla celebrazione del matrimonio che deve essere celebrato nei 180 giorni successivi alla compiuta pubblicazione. Oltre tale termine, infatti, la pubblicazione si considera come non avvenuta. Si ricorda che il Tribunale, su istanza degli interessati, con proprio decreto non impugnabile emesso in Camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero, può ridurre il termine delle pubblicazioni per gravi motivi ovvero autorizzarne l'omissione per cause gravissime (art. 100 del Codice Civile).

Principali riferimenti normativi

Codice civile; D.P.R. n. 396/2000 (Ordinamento dello Stato Civile); Legge n. 218/1995 e varie Convenzioni Internazionali; D.M. 27.2.2001 (Tenuta dei registri dello Stato Civile); D.M. 5.4.2002 (Approvazione formule per la redazione degli atti di Stato Civile); Circolari del Ministero dell'Interno.

Modalità di accesso al servizio

Compilazione dell'apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale o disponibile all'ufficio stato civile in orario di apertura dello sportello e protocollazione dello stesso in via Roma 18 il lunedì e il giovedì dalle 9 alle 12 e il martedì dalle 14 alle 16.

Verrà fissato un appuntamento per le pubblicazioni.

Documenti richiesti

Modulo di richiesta di pubblicazioni con allegati:

- Carta di identità o passaporto in corso di validità

- Richiesta del parroco in caso di matrimonio concordatario
- Il cittadino straniero deve altresì produrre, ai sensi dell'art. 116 del codice civile, il c.d. "nulla osta al matrimonio", secondo la legge dello Stato di appartenenza, oppure il certificato di capacità matrimoniale se il suo Paese ha aderito alla Convenzione di Monaco del 1980.
- In caso di minore che ha compiuto 16 anni autorizzato al matrimonio dal Tribunale dei Minorenni, è necessario produrre copia del relativo decreto di autorizzazione.

Tempo di erogazione

Il certificato di eseguite pubblicazioni/nulla osta al matrimonio religioso può essere rilasciato a partire dal quarto giorno successivo al compiuto termine di otto giorni della pubblicazione

Costo e modalità di pagamento

L'atto di pubblicazione è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo pari ad euro 16,00. Sono necessarie due marche da bollo da 16 euro se gli sposi hanno la residenza in due comuni diversi. Se si tratta di c.d. "matrimonio per delega" saranno necessarie 3 marche da bollo.

Descrizione del procedimento

La richiesta dell'appuntamento della pubblicazione viene effettuata mediante la protocollazione di apposito modulo in cui i nubendi effettuano le dichiarazioni necessarie all'avvio della pratica.

La pubblicazione viene resa dagli sposi o da un loro rappresentante (munito di scrittura privata non autenticata), muniti di documento d'identità. L'Ufficiale dello Stato Civile competente è quello del Comune di residenza di almeno uno dei nubendi. Esso provvederà poi a richiedere la pubblicazione ad altro Comune eventualmente competente con riguardo alla residenza dei nubendi stessi. L'Ufficiale di Stato Civile redige il processo verbale di richiesta di pubblicazione con i dati dei nubendi e, all'interno del medesimo, riceve la dichiarazione degli sposi circa il possesso dei requisiti richiesti per contrarre matrimonio e la mancanza d'impedimenti. Accerta d'ufficio quanto dichiarato acquisendo la documentazione necessaria e dando conto delle verifiche eseguite e dei documenti acquisiti. Verifica l'eventuale esistenza di un provvedimento giudiziale di riduzione del termine di pubblicazione e ne dà atto nella pubblicazione. Provvede poi all'affissione dell'atto di pubblicazione all'albo on-line del Comune e richiede, se ne ricorre il caso, la pubblicazione al Comune di residenza degli sposi. Terminato l'iter della pubblicazione, l'Ufficiale di Stato Civile forma il certificato di eseguita pubblicazione o nulla osta o autorizzazione al matrimonio, dopo il 4° giorno successivo all'unica o all'ultima compiuta pubblicazione.

Per quanto riguarda la pubblicazione del cittadino all'estero, se entrambi i nubendi sono in questa condizione, devono rivolgersi ai Consolati/Ambasciate nelle cui giurisdizioni sono residenti (iscritti AIRE). Se uno dei nubendi risiede all'estero e l'altro in Italia, le pubblicazioni sono effettuate sia presso il Consolato competente, sia presso il Comune italiano, rivolgendosi indifferentemente all'uno o all'altro, per l'avvio del procedimento. I documenti prodotti ed acquisiti vanno a costituire il fascicolo degli allegati, all'atto di matrimonio iscritto/trascritto previa apposizione del visto dell'ufficiale dello stato civile precedente. Il fascicolo viene acquisito in formato dematerializzato. Qualora l'Ufficiale di Stato Civile ritenga di non poter procedere alla pubblicazione, rilascia agli interessati un certificato con i motivi del rifiuto. Contro il rifiuto è possibile presentare ricorso al Tribunale che provvede in Camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero.

FAQ

Mi voglio sposare/unire civilmente a Corsico, quali spazi mette a disposizione l'Amministrazione Comunale per la cerimonia?

I matrimoni nel Comune di Corsico vengono celebrati presso il saloncino La Pianta in via Leopardi. Le tariffe sono approvate annualmente dalla Giunta e consultabili sul sito istituzionale.

Posso far celebrare il mio matrimonio a un conoscente?

Sì, è possibile se lo stesso è in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale. In tal caso l'aspirante celebrante deve fare richiesta scritta al Sindaco del Comune di celebrazione, il quale ha la

facoltà (non l'obbligo) di delegare anche i cittadini per la celebrazione di un singolo matrimonio. La delega sarà inviata alla Prefettura competente per il deposito. Non può celebrare il matrimonio la persona che sia parente o affine in linea retta in qualunque grado o in linea collaterale fino al secondo grado.

Esistono casi in cui il matrimonio può essere celebrato al di fuori della “casa comunale”?

Il Codice Civile prevede alcune fattispecie in cui il matrimonio si celebra al di fuori della casa comunale:

- Il matrimonio “in imminente pericolo di vita” (art. 101 C.C.): almeno uno dei nubendi si trova in una situazione di effettivo rischio per la propria vita documentato da apposita certificazione medica. L'Ufficiale di Stato Civile si reca immediatamente presso il luogo di degenza (casa privata, ospedale, etc.) accompagnato dal Segretario Comunale. Qui, dopo aver ricevuto il giuramento da parte dei nubendi circa l'assenza di impedimenti al matrimonio, celebra lo stesso alla presenza di quattro testimoni. Il Segretario Comunale, in funzione notarile, sottoscrive per ultimo l'atto di matrimonio. Non si procede ad effettuare alcuna pubblicazione di matrimonio;

- Il matrimonio “fuori dalla casa comunale” (art. 110 C.C.): almeno uno degli sposi, per infermità (persona malata che non è trasportabile) oppure per altro motivo (ad esempio: detenzione in carcere), non può recarsi in Comune ove solitamente si celebrano i matrimoni. Non trattandosi di situazione di urgenza – come nel caso dell'art. 101 C.C. – si deve procedere ad effettuare le pubblicazioni e ad acquisire apposita certificazione che attesti l'infermità o i gravi motivi. Dopo aver effettuato le pubblicazioni, l'Ufficiale di Stato Civile si reca, insieme al Segretario Comunale, nel luogo in cui si trova la persona impossibilitata a muoversi e celebra il matrimonio alla presenza di quattro testimoni. Il Segretario Comunale, in funzione notarile, sottoscrive per ultimo l'atto di matrimonio.

È possibile celebrare il matrimonio civile in un Comune diverso da quello di residenza?

L'art. 109 del Codice Civile prevede l'istituto giuridico del c.d. “matrimonio per delega”: in questo caso la celebrazione non ha luogo davanti all'Ufficiale di Stato Civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione ma i nubendi chiedono in sede di pubblicazioni, con apposita istanza, di sposarsi in altro Comune per motivi insindacabili di opportunità e convenienza. Quindi, una volta decorsi i termini per le pubblicazioni, l'Ufficiale di Stato Civile chiederà all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune prescelto dai nubendi per la celebrazione del matrimonio, di procedere alla celebrazione e di trasmettere l'atto per la trascrizione nei propri registri.